

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 24 del 12 Ottobre 2018

Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto-legge 28 settembre 2018, n.109 *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”*.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l'articolo 2 bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;

Viste le ordinanze:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 40 del 6 Agosto 2015 “*Ulteriori disposizioni per l'attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo*”;
- n. 14 del 21 Marzo 2016 “*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e n. 33/2014*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 3 del 21 febbraio 2018 “*Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi*”;
- n. 12 del 23 maggio 2018 “*Nuove disposizioni per l'ammissione delle domande di contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare*”

destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche all'ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e smi. Modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi.”;

Considerato che gli adempimenti previsti in capo ai Comuni ai punti c) e d) dell'art. 3 c. 3 dell'ordinanza n. 12/2018 sono relativi a tutte le istanze sottoposte al regime di aiuti SA.35482(2012/N), SA. 39900 (2014/N), SA.44034 (2016/N) e sue scadenze per le quali non è stata ancora autorizzata l'erogazione a consuntivo - indipendentemente dalla data in cui è stata emessa l'ordinanza di concessione.

Vista la convenzione stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti Spa e l'Associazione Bancaria Italiana in data 17 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni (Convenzione ABI-CDP).

Viste le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891- final, Aiuto SA. 39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito quale termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia la data del 31 dicembre 2018.

Preso atto che, previa richiesta avanzata da parte dei Commissari delegati per i territori delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale ha avanzato alla Commissione Europea una richiesta di modifica del regime di aiuti SA.44034 (2016/N), con l'intento di ottenere una terza proroga del regime, mediante nota protocollo n.0001940 del 18 gennaio 2018. A tale richiesta è seguita la risposta del Direttore per le questioni giuridiche, istituzionali e procedurali della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea, protocollo Ares(2018)1617185 del 23 marzo 2018, con la quale si informa che i servizi della Commissione ritengono non accoglibile suddetta richiesta, invitandosi le Autorità italiane al ritiro della stessa.

Considerato quanto stabilito dagli “*Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01)*” Parte II, Capitolo 1, paragrafo 1.2.1.1 ossia che “*L'aiuto deve essere pagato direttamente all'azienda interessata o a un'associazione o un'organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia. Se l'aiuto è versato a*

un'associazione o a un'organizzazione di produttori, il suo importo non deve superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.”.

Preso atto che, nel corso di un incontro tenutosi in data 20 aprile 2018, la Commissione europea ha concordato con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con le Gestioni Commissariali delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, ha validato quale modalità applicativa legittima per l'Aiuto, il versamento in un'unica soluzione sui conti correnti vincolati intestati ai beneficiari entro i termini del regime.

Ritenuto conseguentemente, pur nelle more dell'ulteriore necessaria integrazione della “Convenzione ABI-CDP”, utile alla definizione di contratti e procedure dedicati alla nuova specificità dei conti vincolati inerenti interventi assoggettati alla notifica Aiuti di Stato in argomento, di dover provvedere a dettare le disposizioni attuative utili al versamento dei contributi, attualmente in fase di concessione ovvero di quelli già concessi per interventi in corso di realizzazione, entro il termine perentorio del 31/12/2018.

Sentito nella seduta del 01/10/2018 il Comitato Istituzionale e di Indirizzo ai sensi dell'Ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

Articolo 1

Conto corrente vincolato

1. Per le istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette al regime degli Aiuti di stato ed alla disciplina di cui alle Decisioni meglio indicate in premessa, per le quali sia stato emesso il provvedimento di concessione e non ancora stipulato il relativo contratto di finanziamento con l'istituto di credito prescelto, ai sensi dell'art. 3bis del dl 95/2012, si dovrà obbligatoriamente adempiere entro e non oltre il **12 novembre 2018** recandosi presso l'istituto di credito prescelto per le procedure connesse alla sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Articolo 2

Istanze a valere sull'ordinanza 57/2012

1. Il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) per il Settore Agricoltura e Agroindustria entro il **20 novembre 2018** invia agli Istituti di credito gli elenchi delle istanze di contributo oggetto di concessione soggette alle disposizioni della presente ordinanza, contenenti per ognuna, oltre ai dati identificativi della stessa, il CUP, l'importo concesso e gli importi degli eventuali SAL autorizzati, la data dei relativi decreti di liquidazione, nonché l'importo derivante dalla differenza tra quanto concesso e la somma degli eventuali SAL autorizzati.
2. Gli Istituti di credito prescelti dai beneficiari, a seguito del ricevimento degli elenchi di cui al comma 1 sono autorizzati ad effettuare i versamenti delle somme residue sui conti correnti vincolati nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione ABI-CDP.
3. Il beneficiario, entro il termine del **12 dicembre 2018**, provvede ad ogni eventuale ulteriore adempimento previsto dalla Convenzione ABI-CDP per i versamenti di cui al comma 2.
4. Le somme richieste dagli Istituti di credito a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai sensi del comma 2 sono depositate sui conti correnti vincolati entro il termine perentorio del **31 dicembre 2018**.
5. L'approvazione della richiesta di erogazione dei SAL e la successiva liquidazione avverranno con le modalità previste dall'Ord. 57/2012.

Articolo 3

Istanze a valere sulle ordinanze 29, 51 e 86/2012

1. I Comuni entro il **20 novembre 2018** provvederanno ad inoltrare agli Istituti di credito prescelti dai Beneficiari, e per conoscenza al Commissario, gli elenchi già inviati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza 12/2018 integrati, per ogni istanza, con gli importi degli eventuali SAL autorizzati, la data dei relativi pareri autorizzativi, nonché l'importo derivante dalla differenza tra quanto concesso o rideterminato e la somma degli eventuali SAL autorizzati.
2. Gli Istituti di credito prescelti dai beneficiari, a seguito del ricevimento degli elenchi di cui al comma 1 sono autorizzati ad effettuare i versamenti delle somme residue sui conti correnti vincolati nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione ABI-CDP.
3. Il beneficiario, entro il termine del **12 dicembre 2018**, provvede ad ogni eventuale ulteriore adempimento previsto dalla Convenzione ABI-CDP per i versamenti di cui al comma 2.

4. Le somme richieste dagli Istituti di credito a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai sensi del comma 2 sono depositate sui conti correnti vincolati entro il termine perentorio del **31 dicembre 2018**.
5. Per le successive erogazioni si applica quanto previsto all'art. 8 delle Ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012.

Articolo 4

Mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2018

1. Il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2018, previsto dal regime degli aiuti di stato autorizzato (Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N)), determina la decadenza del diritto al contributo ai sensi del predetto regime per la quota parte di somme non versate sui conti correnti vincolati.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)